Cassazione civile sez. I, 03/04/2026, (ud. 05/02/2026- dep. 03/04/2026) - n. 8341

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere Rel.

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11839/2025 R.G.

proposto da:

Ra.Ma., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maestri

-ricorrente-

Ministero dell'Interno - Questura Della Provincia Di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore.

- intimato-

avverso il decreto del Giudice Di Pace di Milano n. 22850/2025 depositato il 27/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, cittadino egiziano, nato il 12.6.2006, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano del 28.5.2025 con il quale è stato respinto il ricorso proposto contro il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal Questore di Milano in data 27/05/2025 in esito al decreto di espulsione emesso in pari data, dal Prefetto della Provincia di Milano.

2.- Nel verbale dell'udienza di convalida – svoltasi con collegamento da remoto - il ricorrente, che ha dichiarato di conoscere la lingua italiana - riferisce di essere entrato in Italia il 1.9.2022, all'età di 16 anni, dunque come minore straniero non accompagnato; di avere lasciato il paese per trovare un lavoro per mantenere la famiglia perché il padre "è un politico ed è sempre in galera" ed ha cinque fratelli; di aver sempre vissuto a Ravenna facendo prima il muratore e poi il meccanico, attività che svolge tutt'ora; di non avere alcun parente in Italia.

Nel ricorso precisa poi, che il giorno 27/05/2025 si era recato spontaneamente a Milano presso il Commissariato di P.S. Bonola a seguito del ricevimento della PEC 16/05/2025 con la quale l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano comunicava al suo difensore la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla conversione del permesso

di soggiorno per minor età in permesso di lavoro. Dal Commissariato di Bonola, il ragazzo veniva accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. All'atto della notifica del provvedimento questorile di diniego della conversione, datato 17.03.2025, la Questura notificava contestualmente il decreto di espulsione del Prefetto e il pedissequo decreto di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento era impugnato con ricorso depositato telematicamente il 28/05/2025 - lo stesso giorno della convalida dell'accompagnamento coattivo - con richiesta di sospensiva, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Milano. Durante la giornata del 27 maggio, nel ricorso al Giudice di pace e durante l'udienza di convalida, il ricorrente afferma di aver manifestato ripetutamente la volontà di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale.

4.- Il Giudice di pace ha così provveduto: "Dato atto di quanto sopra, letti gli atti e visti i documenti di causa, preliminarmente osserva che la presente è una mera udienza di convalida e che tutte le eccezioni verranno vagliate nel ricorso ex articolo 13 TUI proposto oggi dallo straniero; inoltre, ad oggi, come riferito dal difensore dello straniero, non è ancora stata concessa la sospensiva del decreto di espulsione. Si fa inoltre presente che la volontà di proporre domanda di protezione internazionale, anche se fosse stata effettivamente manifestata dallo straniero alla Questura (il difensore ha riferito che lo straniero l'avrebbe manifestata, mentre la Questura nega la circostanza), necessita di precise formalità e puntuali adempimenti che ad oggi non risultano essere stati effettuati".

3.- Il Prefetto e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendo depositato solo una nota al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2, 10 comma 3, 13, 15, 24e 113 Costituzione, degli artt. 6 e 8 CEDU, dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati, dell'art. 19 Testo Unico Immigrazione D.Lgs. 286/98, degli artt. 6 (accesso alla procedura), 7 (diritto di rimanere nel territorio dello Stato) e 8 (criteri applicabili all'esame della domanda) del D.Lgs. 25/2008, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", dell'art. 13 comma 5 bis D.Lgs. 286/98 T.U. Immigrazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c.), cioè del diritto a permanere sul territorio e, quindi, a non essere forzatamente rimpatriato sino all'esito del procedimento amministrativo (e dell'eventuale fase contenziosa) teso al riconoscimento della protezione internazionale, ovvero sino all'esito del ricorso al TAR avverso il diniego del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro.

Assume il ricorrente che il Giudice di pace di Milano abbia convalidato un provvedimento carente dei presupposti di legge, come argomentato in narrativa, mentre avrebbe dovuto, almeno incidentalmente, considerare che il cittadino straniero espellendo era un ragazzo neo maggiorenne, incensurato, che in Italia si era formato e positivamente ed integrato e che stava svolgendo regolare attività lavorativa, che non costituiva in alcun modo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, onde l'espulsione, comminata ed eseguita contestualmente, violava il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, riconducibile alla cornice giuridica degli obblighi costituzionali che la P.A. deve rispettare.

Inoltre, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto tener conto del divieto imperativo di respingimento di un richiedente asilo, perché anche dinanzi a lui, in sede di convalida, il cittadino straniero aveva ribadito e manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia.

Infine, avrebbe dovuto tener conto del diritto di difesa avverso il provvedimento questorile che negava la conversione del titolo di soggiorno, richiesta, essendo il diritto di impugnare gli atti illegittimi della P.A. un diritto fondamentale.

2. - Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. poiché il giudice di pace avrebbe interpretato il proprio delicato ruolo di scrutinio giurisdizionale come un pro forma, limitandosi a verbalizzare, su insistenza della difesa, le dichiarazioni della parte senza minimamente tenerle in considerazione nella sua decisione, tanto meno a fronte dell'insistenza dell'odierno ricorrente, anche in udienza, nel chiedere asilo in Italia; non avrebbe minimamente motivato una decisione che impinge sui diritti fondamentali della persona umana, esponendola, peraltro, in ipotesi di rimpatrio forzato.

3.- I due motivi – che possono essere esaminati insieme – sono fondati per l'assorbente ragione che la convalida dell'accompagnamento alla frontiera è stata emessa in violazione del divieto di refoulement per le ragioni che seguono.

3.1- La motivazione resa dal giudice di pace è errata anche laddove afferma che "la presente è una mera udienza di convalida e che tutte le eccezioni verranno vagliate nel ricorso ex articolo 13 TUI proposto oggi dallo straniero".

Secondo un principio consolidato a proposito della cornice del controllo di legittimità che è tenuto a compiere il Giudice di Pace in sede di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero finalizzato all'esecuzione di un decreto di espulsione, detto controllo deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di "manifesta illegittimità" del medesimo (così Cass n. 16496/2024; Cass. n. 30166/2023; Cass. n. 18404/2023; Cass. n. 2826/2023; Cass. n. 7829/2019; Cass. n. 5750/2017; Cass. n. 24415/2015; Cass. n. 19334/2015; Cass. n. 17407/2014).

3.2- Questo principio si è affermato e consolidato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 10/04/2001, che ha ritenuto non fondate le sollevate questioni di costituzionalità dell'art. 13 e dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, in relazione all'art. 13 Cost., ed ha affermato che "il controllo del giudice investe non solo il trattenimento, ma anche l'espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, regolata dall'art. 13. Ulteriormente seguendo questa linea argomentativa, tendente a valorizzare dati testuali, non può essere trascurato il fatto che l'art. 14, comma 3, dispone che il questore del luogo in cui si trova il centro trasmetta al giudice copia degli "atti": non quindi del solo provvedimento di trattenimento, ma di tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell'espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia. Il giudice dovrà infatti rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge...".

3.3 - Con la sentenza n. 12609/2014 questa Corte ha richiamato due precedenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo (le sentenze 8 febbraio 2011, ric. n. 12921/04, Seferovic c. Italia, e 1 dicembre 2009, ric. n. 3449/05, Hokic e Hrustic c. Italia) aventi specifico riferimento all'ordinamento italiano e riguardanti fattispecie di detenzione in un centro di permanenza temporanea di stranieri raggiunti da provvedimenti di espulsione annullati dal giudice dopo che erano stati convalidati i connessi provvedimenti di trattenimento. Quindi si è posta la questione della compatibilità tra l'art. 5, p.1, lett. f), CEDU - come interpretato dalla Corte di Strasburgo, a mente del quale non è regolare la detenzione dell'espulso allorché l'espulsione sia manifestamente illegittima secondo il diritto interno - e l'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza interna (cfr., fra le altre, Cass. 27331/2013, 24166/2010, 17575/2010, 20928/2009, 5715/2008) - nella parte in cui, non consentendo al giudice della convalida alcun sindacato (se non quello di esistenza ed efficacia) sul decreto di espulsione, gli impedisce anche di rilevarne l'illegittimità nei casi in cui sia manifesta, e, dunque, di far valere l'irregolarità del trattenimento dello straniero espulso, con conseguente lesione del diritto di quest'ultimo a un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 della medesima Convenzione.

Ciò posto ha escluso la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del richiamato art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, per violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, per effetto della violazione della norma convenzionale interposta, potendosi far luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (cfr. Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007): invero posto che "il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, - interpretato nel senso della totale esclusione del potere del giudice, nel procedimento di convalida del trattenimento, di sindacare la legittimità del decreto di espulsione presupposto - contrasta all'evidenza con il combinato disposto degli artt. 5, p.1, lett. f) - interpretato nel senso indicato dalla Corte Europea - e 13 CEDU, che imporrebbe invece l'esercizio del detto sindacato da parte del giudice adito allorché l'illegittimità del decreto di espulsione sia manifesta" tuttavia "tale contrasto può essere superato attraverso una interpretazione "convenzionalmente" - e dunque costituzionalmente - orientata della norma interna. La lettera del richiamato art. 14, infatti, non è di ostacolo a un' interpretazione che riconosca al giudice della convalida il potere di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione". Pertanto, ha conclusivamente affermato, "precisando il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte" che "in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, il giudice è investito del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione. Il medesimo principio vale ovviamente anche quanto alla disciplina - in tutto analoga sotto il profilo che qui rileva - della convalida dell'accompagnamento alla frontiera ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis."

A detta sentenza ha dato continuità la successiva Cass. n. 19334/2015, e le ulteriori citate sino da ultimo a Cass. n. 12448/2025, pubblicata l'11.5.2025, secondo cui "il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello

straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. n. 5750 del 7.3.2017; Cass. n. 18404 del 28.6.2023; Cass. n. 5566 del 3.3.2025)".

Peraltro, il principio è stato applicato anche dalle sezioni penali della Corte - dopo il D.L. n. 145/2024 conv. in L. n. 187/2024 – che hanno ribadito che l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti alla illegittimità della misura applicata ovvero dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 1483 del 2025, Rv. 673594-01). (Cass. pen. n. 15754/2025)

3.4- Dunque il Giudice di pace, in sede di convalida, contrariamente a quanto affermato in questo caso nel provvedimento gravato, deve valutare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità di espulsione che ne costituisce il presupposto, manifesta illegittimità che può derivare dall'esistenza di una situazione di non espellibilità dello straniero, che nel caso di specie risulta essere stata ignorata del tutto dal decreto prefettizio ed anche dal giudice della convalida della sua esecuzione.

3.5- Venendo al caso di specie, si deve rilevare che il giudice di pace non ha in alcun modo considerato né valutato - agli effetti di convalidarne l'esecuzione - la legittimità dell'atto presupposto alla luce dell'ulteriore causa di non espellibilità derivante dall'invocata tutela della vita privata, dedotta specificamente nel ricorso con riguardo a precisi indici attinenti alla presenza sul territorio italiano del giovane ricorrente dal il 1.9.2022, allorché, quale minore straniero non accompagnato, era stato accolto in una comunità a Ravenna dove aveva iniziato un percorso formativo ed integrativo lavorando dapprima come muratore e come meccanico con contratto a tempo determinato continuamente rinnovato (come risultava dalla documentazione agli atti, allegata anche in questa sede processuale v. doc. 3) tanto da aver chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivo di lavoro (negato con provvedimento della Questura e contestuale notifica del decreto di espulsione), che conosceva e parlava la lingua italiana ed era incensurato.

Il giudice di pace avrebbe dovuto prendere in esame il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata quale diritto personalissimo e fondamentale protetto dalla Costituzione nell'art. 2, 3 10 prima ancora che dall'art. 8 CEDU, e che, pur dopo l'intervento del D.L. n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 50 del 2023 che, per quanto qui interessa, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, in tema di protezione speciale per esigenze di tutela della vita privata e familiare, va considerato agli effetti del rispetto degli obblighi internazionali e costituzionali cui il testo novellato fa comunque riferimento per effetto del richiamo espresso all'art. 5, comma 6, del Testo Unico.

3.6 – Invero giova ribadire che, come affermato da Cass. n. 29593/2025, "anche nel nuovo ambiente normativo, non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione in violazione di obblighi costituzionali o internazionali, giacché la protezione della vita privata e familiare è oggetto di un diritto soggettivo ex art. 8 della Cedu, oltre che attuazione di obblighi costituzionali", donde il principio di diritto per cui "la rivisitazione, a opera del D.L. n. 20 del 2023, convertito nella L. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole".

Un arresto che si colloca nella cornice di una giurisprudenza di legittimità che - a partire dal leading case al quale si deve la prima compiuta elaborazione, rappresentato da Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del migrante, da valutarsi caso per caso - ha trovato conferma nomofilattica con le sentenze delle Sezioni Unite (n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 2019) che hanno affermato, che "non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l'alimentano. Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicché... l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni. Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione"; le quali sono state seguite da conferme e puntualizzazioni per le quali si rinvia direttamente al provvedimento citato; per finire con la sentenza delle Sezioni Unite 15 gennaio 2025, n. 935 – resa a proposito dell'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Regolamento di Dublino III nelle ipotesi in cui il diritto europeo non offrirebbe una tutela da parte del giudice dello Stato membro di trasferimento corrispondente a quella garantita dalla protezione complementare italiana – che ha affermato che la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il "necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale", osservando che "Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all'apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale", e contempla – a fronte di situazioni di specifica vulnerabilità – un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale diversa dal riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; arresto coerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, i principi generali applicati dalla quale si trovano compendiati nella sentenza Otite c. Regno Unito del 27 settembre 2022 ("In sintesi, anche se l'art. 8 della Convenzione non contiene un diritto assoluto per nessuna categoria di stranieri di non essere espulsi, la giurisprudenza della Corte dimostra ampiamente che esistono circostanze in cui l'espulsione di uno straniero darà luogo a una violazione dell'art. 8 della Convenzione" v. Cass. in commento).

3.7 – Del resto, questa Corte ha avuto modo di affermare in diverse occasioni (v. Cass. 26563/2020) che, in materia di immigrazione, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di evenienze potenzialmente ostative all'esecuzione del provvedimento di espulsione, quali ad esempio il diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare, anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera. Inoltre, si è condivisibilmente affermato (Cass. 22508/2023) che il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero; infine, si è ulteriormente affermato (Cass. 26633/2023) che, in tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discute nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattenersi in Italia, può investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera diretto a dare esecuzione all'espulsione.

4. In conclusione, alla stregua dei suesposti principi il ricorso va accolto e conseguentemente, va dichiarata la nullità del provvedimento impugnato. Ne consegue la cassazione senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta, ed essendo nel frattempo il ricorrente stato espulso.

5. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass. 7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Milano.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullità del provvedimento impugnato che cassa senza rinvio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 5 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2026.